

COMUNE DI SCICLI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI - VANTAGGI ECONOMICI E CONTRIBUTI ED ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Materie escluse dall'ambito di applicazione

TITOLO II - ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 5 - Albo delle Associazioni

Art. 6 - Iscrizione all'Albo

TITOLO III - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PATROCINIO, DEI VANTAGGI ECONOMICI E DEI CONTRIBUTI

Art. 7 - Soggetti beneficiari

Art. 8 - Criteri per la concessione del patrocinio, vantaggi economici e contributi

Art. 9 - Richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 - Richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 11 - Richiesta e concessione contributi

Art. 12 - Erogazione del beneficio

Art. 13 - Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 14 - Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 15 - Revoca del beneficio

Art. 16 - Rendicontazione

Art. 17 - Esimente di responsabilità

Art. 18 - Controlli

TITOLO IV - Disposizioni Finali

Art. 19 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 20 - Collegamento con il piano anticorruzione

Art. 21 - Norme di rinvio

Art. 22 - Adeguamento automatico a nuove disposizioni normative

Art. 23 - Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI

Il Comune di Scicli, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 comma 4 della Costituzione e dei principi fissati dallo Statuto favorisce e sostiene le attività e le iniziative, anche mediante la concessione di contributi economici, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni dell'Amministrazione e che rispondono agli obiettivi di sviluppo del territorio e della comunità.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 2 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo delle Associazioni, i requisiti per l'iscrizione allo stesso e le modalità per la sua tenuta.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, secondo il disposto dell'articolo 12 della Legge 12 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed in applicazione dello Statuto del Comune di Scicli, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e nel rispetto delle finalità istituzionali previste dalla legge e successivi provvedimenti attuativi. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, ricreativo, educativo, turistico, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Scicli ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o da regolamento;
- b. **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di coorganizzazione, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c. **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- d. **aree di intervento**: le aree di intervento per l'attribuzione dei benefici economici sono le seguenti:
 - **Culturale**
 - comprende attività teatrali, cinematografiche, musicali, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura ed arti visive in genere, servizi museali, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali ed ambientali e delle tradizioni locali, compresi i festeggiamenti civili-religiosi in onore di Santi Protettori;

- **Educativa**
 - comprende attività promozionali e di sostegno relative al campo scolastico ed ai servizi bibliotecari ed informativi in genere, alle attività culturali nei campi della ricerca espressiva e comunicativa;
- **Istituzionale**
 - comprende la promozione di manifestazioni ed attività attinenti la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale, nonché il mantenimento e lo sviluppo della dedizione alla Patria ed alle sue Istituzioni;
- **Turistica**
 - comprende attività di promozione turistica e di sostegno delle tradizioni locali.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative europee, nazionali, regionali e comunali:

- contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti o Associazioni o Soggetti di altra natura giuridica di cui il Comune è socio;
- forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dell'attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione;
- contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili per iniziative insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore;
- forme di sostegno alle persone fisiche per finalità socio assistenziali;
- ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- alle quote associative.

TITOLO II ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 5 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

E' istituito presso il Comune di Sciacca l'Albo Comunale delle Associazioni. A tale Albo possono iscriversi, con le modalità di seguito specificate, le Associazioni di volontariato, culturali, storiche, archeologiche, di ricerca scientifica, artistiche, educative, turistiche, ricreative, ambientaliste, teatrali, di animazione e di aggregazione sociale operanti sul territorio comunale.

E' consentita anche l'iscrizione delle Associazioni Sportive, la cui disciplina, quanto ai contributi ordinari e straordinari, è contenuta in specifico Regolamento.

ART. 6 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo di cui all'art.5 è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dal presente Regolamento, quali:

- Patrocinio gratuito delle iniziative;

- Uso gratuito delle strutture comunali.

Per l'iscrizione le Associazioni devono:

- avere sede nel Comune di Scicli;
- avere uno Statuto ispirato ai principi di democrazia che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini;
- avere uno Statuto dal quale risulta che l'Associazione non opera per fini di lucro;
- perseguire finalità nelle aree di intervento elencati all'art.3;

Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata utilizzando il Mod. A) allegato al presente regolamento.

Le domande devono essere corredate da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- programma e descrizione del tipo di iniziative svolte dal momento della costituzione e di quelle che l'Associazione intende attuare;
- indicazione del numero degli associati.

L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile dell'area interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'Associazione richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo delle Associazioni.

Le associazioni si impegnano durante il periodo di iscrizione all'Albo a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

La cancellazione dall'Albo è disposta anche d'ufficio per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per inosservanza da parte dell'associazione, di quanto previsto nel presente regolamento.

TITOLO III MODALITA' DI EROGAZIONE DEL PATROCINIO, DEI VANTAGGI ECONOMICI E DEI CONTRIBUTI

ART. 7 - SOGGETTI BENEFICIARI

Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- le libere forme associative, le associazioni e gli enti senza scopo di lucro;
- altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute offrano ottima reputazione di correttezza e coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

Ai comitati religiosi per i festeggiamenti dei Santi, pur rimanendo valide le altre disposizioni sulla non lucrosità e sulla presentazione del rendiconto consuntivo delle feste, non è richiesta né l'iscrizione all'Albo Comunale, né la presentazione dello Statuto ed altri adempimenti propri delle associazioni.

Il patrocinio può essere concesso a enti a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni presso il Comune di Scicli.

I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Non è consentita, altresì, sotto alcuna forma l'erogazione di contributi che costituiscono sostegno economico nei riguardi di categorie economiche a favore dell'attività lavorativa svolta dalle categorie medesime.

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, VANTAGGI ECONOMICI E CONTRIBUTI

Il patrocinio, i vantaggi economici e i contributi possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

- non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Scicli e del suo territorio;
- assenza di lucro;
- identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;
- realizzazione nel territorio del Comune di Scicli o se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

In deroga al comma 1 punto terzo, l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Scicli e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei citati criteri.

I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Le domande di patrocinio devono essere formulate utilizzando esclusivamente il Mod. B) allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito internet del Comune di Scicli, secondo le modalità ivi indicate, almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui ai successivi articoli.

Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Il patrocinio è concesso con delibera di Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile di P.O. competente per materia. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno,

devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dai successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 10 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Le domande di vantaggio economico devono essere formulate utilizzando esclusivamente il Mod. B) allegato al presente regolamento e messo a disposizione sul sito internet del Comune di Scicli, secondo le modalità ivi indicate, almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento ai successivi articoli.

Il vantaggio economico è concesso sempre con deliberazione della Giunta Comunale, su istruttoria e proposta del responsabile di P.O. competente per materia. La proposta di deliberazione deve evidenziare:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

Nel caso di concessione di vantaggi economici e di contributo per la medesima iniziativa, si applica il limite come fissato al successivo art. 11.

ART.11 - RICHIESTA E CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI

Le domande di contributo finanziario devono essere formulate utilizzando esclusivamente il Mod. B) allegato al presente regolamento e messo a disposizione sul sito internet del Comune di Scicli, secondo le modalità ivi indicate, almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

Le richieste devono essere indirizzate al Settore competente per area di intervento, devono contenere ogni notizia utile per la valutazione della rilevanza culturale e sociale dell'iniziativa.

Alle richieste di contributo finanziario devono, inoltre essere allegati:

- programma dettagliato dell'iniziativa;
- preventivo di spesa;
- dichiarazione di avere o meno presentato medesima richiesta di contributo ad altri enti pubblici o privati, eventuali sponsorizzazioni con l'indicazione del loro ammontare. Le sponsorizzazioni che non possono essere conosciute in anticipo andranno indicate nel rendiconto dell'iniziativa, presentando anticipatamente soltanto il programma e il preventivo di spesa.

I contributi finanziari possono essere concessi:

- in via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro per attività senza scopo di lucro.
- in via straordinaria, a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro

esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione. Nel caso tale documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento;
- a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Scicli e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività

L'ammissibilità alla erogazione del beneficio è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria svolta dal funzionario responsabile del servizio competente, il quale dovrà verificare la regolarità della richiesta e la completezza degli allegati, pena l'esclusione della concessione del beneficio.

L'eventuale rigetto della richiesta, conseguente all'esito negativo dell'istruttoria, dovrà essere debitamente motivato e comunicato per iscritto dal funzionario Responsabile.

La valutazione della richiesta del beneficio viene svolta sulla base dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o iniziativa proposta;
- grado in cui l'attività svolta persegue interessi di carattere generale, con particolare riferimento ai valori di solidarietà;
- grado di coinvolgimento dei cittadini;
- natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- carattere dell'associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- originalità e innovativa del progetto;
- coerenza con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

L'ammontare della somma da erogare è stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, con riferimento:

- al concorso delle spese di altri enti pubblici o privati;
- al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo;
- alla capacità economica del richiedente;
- alla congruità della richiesta con i fondi attribuiti a tal scopo con il piano di assegnazione delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai Responsabili di P.O.

La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso, così come le motivazioni e l'individuazione dei criteri che hanno portato alla determinazione dell'importo per ogni singola associazione e/o ente beneficiario.

In nessun caso l'importo del contributo potrà essere superiore alla differenza tra costi e ricavi dell'iniziativa, sulla base della documentazione presentata.

ART. 12 - EROGAZIONE DEL BENEFICIO

A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio, le associazioni beneficiarie sono tenute a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative.

Previa verifica dei documenti di cui sopra, il funzionario Responsabile di P.O. competente provvederà all'erogazione del contributo concesso.

ART.13 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:

- impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario;
- qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

- valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.

La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 14 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di Pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura " con il patrocinio del Comune di Scicli " o "con il contributo del Comune di Scicli".

Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Scicli per la preventiva visione e approvazione.

La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Scicli limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità concordate con l'Amministrazione.

ART. 15 - REVOCA DEL BENEFICIO

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, ambientale e turistica, attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse siano all'atto pratico risultate incoerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune, il quale, al verificarsi di situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non ancora corrisposte e, eseguiti gli accertamenti del caso, disporre la revoca nei limiti predetti.

ART. 16 - RENDICONTAZIONE

Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Scicli, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare:

- in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 120 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza;
- relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Qualora tale documentazione, da sottoscriversi da parte del rappresentante legale, non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di P.O. competente per materia cura la comunicazione tempestiva di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di P.O. dell'Ente.

- in caso di vantaggio economico, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

Qualora tale documentazione, da sottoscriversi da parte del rappresentante legale, non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 3 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Responsabile di P.O. competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di P.O. dell'Ente.

- in caso di contributo, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo.

La mancata presentazione della documentazione, da sottoscriversi da parte del rappresentante legale, entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al Responsabile di P.O. competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché agli altri Responsabili di P.O. dell'Ente.

Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dai precedenti articoli. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.

Qualora il Comune di Scicli risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 17 - ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto o collaborazione che si costituisca tra persone private ed enti pubblici o privati, associazioni o comitati e tra altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

ART. 18 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Scicli, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Sono a carico del Responsabile di P.O. competente per materia, salva espressa attribuzione ad altro soggetto dallo stesso individuato nell'ambito della propria autonomia organizzativa, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 20 - COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTI CORRUZIONE

L'attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati, sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito è inserita nelle aree a rischio di corruzione del vigente piano anticorruzione del Comune di Scicli.

Per queste ragioni valgono tutte le disposizioni previste nel suddetto piano relativamente alla predetta attività.

ART. 21- NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

ART. 22 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dello stesso e della relativa deliberazione di approvazione e che con l'entrata in vigore dello stesso si intende abrogata la disciplina di cui al Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi per manifestazioni turistiche e culturali approvato con delibera consiliare n. 45 del 20.03.1992 e Regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di C.C. n. 30 del 03.05.2010, divenuta esecutiva il 14.06.2010.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI - Art. 6 del "Regolamento per " del Comune di Scicli approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____

Al Comune di Scicli
Settore _____

...I... sottoscritto nat... a
.....il.....residente:
..... (indicare via - n. civico
- C.A.P. - località di residenza)
tel..... e-mail..... CF
[] nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante del:
.....
(indicare l'esatta denominazione dell'Associazione)
con sede
(indicare via - n. civico - C.A.P. - località)
tel. e-mail C.F.
[] P.IVA []

CHIEDE

che la predetta Associazione venga iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni istituito ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento.....".

...I.. sottoscritt... dichiara che l'Associazione sopra indicata:

- persegue fini e svolge attività conformi alla Costituzione e alle leggi Italiane;
- è espressione della comunità locale;
- è portatrice di un interesse collettivo o svolge servizi di interesse collettivo nei settori indicati dall'art.....;
- svolge attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi; - è dotata di un atto costitutivo e di uno statuto che prevedono l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica, la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci e che garantisce la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel comune;
- ha sede nel Comune di Scicli / è operante nel territorio comunale / rappresenta la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
- svolge attività sul territorio comunale.

Dichiara inoltre di aver preso visione delle norme del "Regolamento.... " e di impegnarsi a rispettarlo. L'Associazione chiede di essere iscritta nella seguente area tematica (barrare massimo due aree tematiche):

- **Culturale**
- **Educative**
- **Istituzionale**
- **Turistica**

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- programma e descrizione del tipo di iniziative svolte dal momento della costituzione e di quelle che l'Associazione intende attuare;
- indicazione del numero degli associati.

Data

Il Presidente / Legale rappresentante

OGGETTO: Richiesta di _____
(da presentarsi almeno quaranta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa)

Il sottoscritto..... nato a.....
In qualità di legale rappresentante di
C.F. o P.I. con sede in(Prov.).....
CAP.....Tel.n.....Fax n.....E mail.....
..... C.F. Associazione.....
P.IVA.....

- iscritta all' Albo delle Associazioni di Codesto Comune
 non iscritta all'Albo delle Associazioni di Codesto Comune

CHIEDE

- La concessione del patrocinio
 La concessione del contributo economico
 La concessione di altri vantaggi economici (concessione temporanea di strutture e/o beni dell'Amministrazione Comunale).
per la seguente iniziativa di cui si allega scheda descrittiva (Allegato A)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

di conoscere e di impegnarsi all'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento del Comune di Scicli per la concessione del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi, approvato con delibera del C.C. n. ____ del _____.

Allega:

Per la sola concessione del Patrocinio:

- Descrizione dell'iniziativa (Allegato A) (escluso preventivo di spesa)
- Bozza del materiale promozionale
- Copia documento identità sottoscrittore

Per la concessione dei vantaggi economici e del contributo:

- Statuto - Se non iscritta all'Albo delle Associazioni
- Atto costitutivo - Se non iscritta all'Albo delle Associazioni
- Descrizione dell'iniziativa (Allegato A) comprensivo del preventivo di spesa
- Bozza del materiale promozionale
- Copia documento identità sottoscrittore

Scicli _____

Firma _____

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA (Allegato A)

Illustrazione del contenuto e fine _____

Data _____

Luogo * _____

Modalità di svolgimento _____

eventuali altri enti/associazioni patrocinatori _____

eventuale richiesta di contributo o altro vantaggio economico _____

eventuale devoluzione degli utili in beneficenza per attività con scopo di lucro _____

eventuale organizzazione specializzata affidataria dell'organizzazione _____

* Nel caso di occupazione di spazi pubblici allegare planimetria con progetto di allestimento

Scicli _____

Firma

PREVENTIVO / CONSUNTIVO DI SPESA

Costo complessivo della manifestazione (compresa I.V.A. di legge)	€ _____
Entrate previste (compresa I.V.A. di legge) di cui	
– Contributi richiesti ad altri enti pubblici	€ _____
– Contributi richiesti a soggetti privati	€ _____
– Eventuali proventi	€ _____
– Risorse investite direttamente dall'associazione proponente	€ _____
Uscite previste - (compresa I.V.A. di legge)	
Descrizione delle singole voci di spesa e ammontare delle stesse:	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
_____	€ _____
Contributo richiesto al Comune di Scicli	€ _____
Vantaggi economici richiesti al Comune di Scicli	
o Occupazione suolo pubblico (metratura giorni)	
o Utilizzo strutture comunali _____	

Scicli _____

Firma
